

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 28 luglio 1989****recante misure di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina nel Regno Unito****(89/469/CEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 89/360/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che nel Regno Unito sono scoppiati numerosi focolai di encefalopatia spongiforme bovina;

considerando che la malattia citata può essere considerata come grave e contagiosa e la sua presenza può rivelarsi pericolosa per i bovini degli altri Stati membri;

considerando che esiste un rischio significativo per gli animali vivi; che tuttavia, alla luce dell'epidemiologia e della patogenesi della malattia, si può ritenere che questo rischio sussista esclusivamente per i bovini nati anteriormente al 18 luglio 1988 o da vacche infette;

considerando che le autorità del Regno Unito hanno fornito determinate garanzie ad alcuni Stati membri a livello della prevenzione della diffusione della malattia; che tali misure devono pertanto applicarsi a tutti gli scambi intracomunitari;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Regno Unito non spedisce negli altri Stati membri animali vivi della specie bovina nati anteriormente al 18 luglio 1988, ovvero nati da femmine nelle quali sia stata

sospettata, o ufficialmente confermata, l'encefalopatia spongiforme bovina.

Articolo 2

Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 64/432/CEE, che scorta i bovini vivi spediti dal Regno Unito, deve essere completato dalla seguente indicazione: « animali conformi alla decisione 89/469/CEE della Commissione, del 28 luglio 1989, relativa all'encefalopatia spongiforme bovina ».

Articolo 3

Entro tre giorni dalla notifica della presente decisione, gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi in modo da renderle conformi alla presente decisione e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 4

La Commissione segue l'andamento della situazione e modifica eventualmente la presente decisione alla luce di tali sviluppi.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.

⁽²⁾ GU n. L 153 del 6. 6. 1989, pag. 29.